



Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378

Il Settore Servizi Finanziari - Servizio Tributi – Tel. 051/6386707 - Fax 051/6386800

e-mail: entrate@comune.castel-maggiore.bo.it pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Art. 13 D.Lgs. 471/1997)

Il contribuente che non ha versato l'imposta alle scadenze o l'ha versata in misura inferiore al dovuto, ha la possibilità di effettuare il pagamento di quanto ancora a debito, avvalendosi di sanzioni in misura ridotta, fintanto che non gli sia stato notificato avviso di accertamento relativo a tale violazione, in quest'ultimo caso non sarà più possibile usufruire del ravvedimento operoso.

In base ai giorni di ritardo con cui viene regolarizzato il pagamento si applica una diversa riduzione della sanzione, come specificato nelle tabelle seguenti.

Si applicano inoltre interessi al tasso legale calcolati giornalmente dalla scadenza fino alla data di pagamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – ESEMPIO DI CALCOLO

IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + <u>INTERESSI GIORNALIERI</u> = TOTALE DA VERSARE	100,00 Euro $100,00 \text{ Euro} \times 0,7\% = 0,70 \text{ Euro}$ $(100,00 \text{ Euro} \times 0,5 \times 7 \text{ gg}) : 36500 = 0,00 \text{ Euro}$ 100,70 Euro	Imposta non pagata alla scadenza Pagamento con 7 giorni di ritardo Tasso Legale 0,6 dal 01/01/2020
ARROTONDATO	101,00 Euro	Importo da indicare sul mod. F24

ARROTONDAMENTO

Si ricorda che gli importi totali da versare, così come definito dal comma 166 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, devono essere arrotondati all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo).

COMPILAZIONE MODELLO F24

L'intero importo comprensivo di sanzioni ed interessi va indicato utilizzando lo stesso codice tributo dell'imposta, va inoltre inserita la croce nella casella "ravvedimento".

TABELLA SANZIONI DA APPLICARE IN BASE AL RITARDO

RAVVEDIMENTO SPRINT (PRIMI 14 GIORNI)

(D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lettera a) – D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 1)

<input type="checkbox"/> entro 1 giorno -> 0,1%	<input type="checkbox"/> entro 8 giorni -> 0,8%
<input type="checkbox"/> entro 2 giorni -> 0,2%	<input type="checkbox"/> entro 9 giorni -> 0,9%
<input type="checkbox"/> entro 3 giorni -> 0,3%	<input type="checkbox"/> entro 10 giorni -> 1,0%
<input type="checkbox"/> entro 4 giorni -> 0,4%	<input type="checkbox"/> entro 11 giorni -> 1,1%
<input type="checkbox"/> entro 5 giorni -> 0,5%	<input type="checkbox"/> entro 12 giorni -> 1,2%
<input type="checkbox"/> entro 6 giorni -> 0,6%	<input type="checkbox"/> entro 13 giorni -> 1,3%
<input type="checkbox"/> entro 7 giorni -> 0,7%	<input type="checkbox"/> entro 14 giorni -> 1,4%

RAVVEDIMENTO BREVE (DAL 15° AL 30° GIORNO)

(D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lettera a) – D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 1)

dal 15° al 30° giorno -> **1,5%**

RAVVEDIMENTO MEDIO (DAL 31° AL 90° GIORNO)*(D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lettera a-bis) – D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 1)* dal 31° al 90° giorno -> **1,67%****RAVVEDIMENTO LUNGO (DAL 91° GIORNO ENTRO 1 ANNO)***(D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lettera b) – D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 1)* dal 91° giorno entro un anno -> **3,75%**

Entro un anno dall'omissione quando la dichiarazione non è prevista

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, cioè 30/06 dell'anno successivo in caso di dichiarazione da presentare (solo casi che hanno ancora obbligo presentazione, come aree edificabili, beni merce, fabbricati a valore contabile, immobili in leasing, ecc...)

RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO (DAL 366° GIORNO ENTRO 2 ANNI)*(D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lettera b-bis) – D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 1)* dal 366° giorno entro 2 anni -> **4,29%**

Entro 2 anni dall'omissione quando la dichiarazione non è prevista

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, cioè 30/06 di due anni successivi in caso di dichiarazione da presentare (solo casi che hanno ancora obbligo presentazione, come aree edificabili, beni merce, fabbricati a valore contabile, immobili in leasing, ecc...)

RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO (OLTRE 2 ANNI)*(D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lettera b-ter) – D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 1)* oltre 2 anni -> **5%**

Oltre 2 anni dall'omissione quando la dichiarazione non è prevista

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, cioè oltre il 30/06 di due anni successivi in caso di dichiarazione da presentare (solo casi che hanno ancora obbligo presentazione, come aree edificabili, beni merce, fabbricati a valore contabile, immobili in leasing, ecc...)

Già dal 2016 il Comune di Castel Maggiore aveva introdotto la possibilità di effettuare il ravvedimento oltre al limite di 1 anno previsto dalla normativa, inserendo tale facoltà nel proprio Regolamento Comunale, con una sanzione ridotta unica pari al 9%. Il Decreto Fiscale 2020 ha reso applicabile il ravvedimento lunghissimo previsto per i tributi dell'Agenzia delle Entrate anche per i tributi comunali (quindi anche per IMU e TASI), pertanto le tempistiche concesse dal D.Lgs. 472/1997 sopra descritte (sanzioni del 4,29% e del 5%) sono entrate in vigore dal 01/01/2020 anche per il Comune di Castel Maggiore e sono state recepite nel Regolamento Comunale in sostituzione della precedente sanzione ridotta del 9%.

TABELLA TASSO LEGALE INTERESSI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – Tasso Legale 0,20%
 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 – Tasso Legale 0,20%
 Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – Tasso Legale 0,30%
 Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 – Tasso Legale 0,80%
 Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 – Tasso Legale 0,05%
 Dal 01/01/2021 - - Tasso Legale 0,01%

In caso di pagamento nel 2021 di un'imposta relativa all'anno 2016 (Es. Acconto IMU 2016 scadenza 16/06/2016), oltre ad applicare la relativa sanzione prevista, vanno calcolati interessi applicando i vari tassi per i periodi di competenza:

- dal 17/07/2016 al 31/12/2017 – Tasso 0,20%
 - dal 01/01/2017 al 31/12/2018 – Tasso 0,30%
 - dal 01/01/2019 al 31/12/2019 – Tasso 0,80%
 - dal 01/01/2020 al 31/12/2020 – Tasso 0,05%
 - dal 01/01/2021 alla data di pagamento – Tasso 0,01%

COME FARE I CONTEGGI

Il contribuente deve provvedere in autoliquidazione al versamento comprensivo di sanzioni ed interessi, effettuando il calcolo autonomamente, avvalendosi del proprio consulente fiscale (commercialista, caaf, ecc...) oppure accedendo al cassetto fiscale messo a disposizione sul sito del Comune chiamato Linkmate:



Accedendo a Linkmate sarà possibile visionare la propria situazione contributiva, comunicare con l'Ufficio Tributi in caso di eventuali incongruenze rilevate, infine stampare il modello F24 interamente compilato per pagare IMU e/o TASI.